

Le prestazioni previdenziali,
socio assistenziali
e sanitarie degli stranieri in Italia

**LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI,
SOCIO ASSISTENZIALI
E SANITARIE
DEGLI STRANIERI IN ITALIA**

Linea di Prodotto Politiche Sociali e Migratorie

A cura di
Luca Geromin
Barbara Martinelli
Erika Petromilli

Aggiornato al mese di giugno 2012

*Linea di Prodotto Politiche Sociali e Migratorie
Responsabile: Maria Marta Farfan*

*Grafica - Eurografica2 Srl - Roma
Finito di stampare nel mese di luglio 2012*

Presentazione

Da più di sessant'anni l'INAS offre la propria assistenza e tutela in ambito socio-previdenziale, sia in Italia che all'estero, a milioni di lavoratori e alle loro famiglie. Rientrano in tale platea di assistiti anche i moltissimi italiani che hanno lasciato la Madrepatria per cercare fortuna all'estero, facendo fronte a difficoltà a livello burocratico, oltreché culturali ed economiche, spesso quasi insormontabili.

L'INAS ha saputo rispondere alle richieste di tutela di tali persone, strutturando negli anni una vasta rete di assistenza anche nei Paesi di principali emigrazione italiana, e rafforzando l'offerta anche nei principali Paesi di immigrazione verso l'Italia.

*In quest'ottica è nata l'idea di questo studio di approfondimento sul tema delle Legislazioni Previdenziali Nazionali dei Paesi UE. Fanno parte della stessa collana anche i testi **"I Nuovi Regolamenti Europei di Sicurezza Sociale"**, **"Le Convenzioni Internazionali di Sicurezza Sociale"** e **"Le legislazioni previdenziali nazionali dei paesi che applicano i Regolamenti Europei di Sicurezza Sociale"**.*

*Il Presidente
Antonino Sorgi*

Indice

Premessa	7
Prestazioni previdenziali	9
Assegno per il nucleo familiare	9
Indennità di disoccupazione	12
Lavoratori stranieri stagionali	15
Ingresso e soggiorno	15
Tutele previdenziali	15
Lavoratori che rimpatriano	17
Fondo INPS per il rimpatrio	18
Convenzioni internazionali di sicurezza sociale	19
Accordi di associazione tra Ue ed alcuni Paesi Terzi	20
Turchia e la Convenzione europea di sicurezza sociale	20
Regolamenti europei: i cittadini dei paesi terzi	20
Prestazioni non contributive di assistenza sociale	22
Stranieri con status di rifugiato e protezione sussidiaria	22
Assegno sociale	23
Invalidità Civile	25
Assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni o dall'Inps	27
Congedi parentali	28
Assistenza sanitaria	29
Iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale	29
Iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale	30
Non iscrizione al Servizio sanitario nazionale	30
Stranieri non in regola	30
Ingresso in Italia per cure mediche	31
Tessera TEAM: Tessera europea assicurazione malattia	32

Premessa

I lavoratori immigrati soggiornanti in Italia assunti a tempo determinato o indeterminato, o distaccati, sono soggetti alla stessa normativa assicurativa, previdenziale e contrattuale dei lavoratori italiani e ricevono lo stesso trattamento, salvo quanto previsto dai Regolamenti comunitari e dalle Convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

Alcune prestazioni di tipo assistenziale possono essere soggette al possesso di un determinato titolo di soggiorno in Italia.

In ambito europeo ai cittadini stranieri legalmente residenti in uno stato membro che nel corso del loro soggiorno nell'UE abbiano versato contributi in più di un Paese tra gli Stati membri vengono estese le disposizioni previste dai Regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale.

La presente Guida costituisce uno degli strumenti importanti per il nostro lavoro di Patronato.

Maria Marta Farfan

Linea di Prodotto Politiche Sociali e Migratorie

Prestazioni previdenziali

Il Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) garantisce ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed alle loro famiglie, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti, rispetto ai lavoratori italiani. Tuttavia ci sono alcune situazioni specifiche da considerare come di seguito illustrate:

Assegno per il nucleo familiare

Per le famiglie con redditi inferiori a determinati limiti stabiliti ogni anno dalla legge è erogato l'assegno per il nucleo familiare a sostegno del reddito.

Ricordiamo, brevemente, quali sono i componenti del nucleo familiare ai fini del diritto a tale prestazione:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili (dall'1.1.07 anche i figli fino ai 21 anni, a particolari condizioni);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali (ovvero i figli di fratelli o sorelle), orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti, se di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili;
- i nipoti diretti, se di età inferiore ai 18 anni, anche se non formalmente affidati all'ascendente e non orfani.

Tale prestazione è garantita anche ai lavoratori stranieri i cui familiari sono residenti in Italia ma avviene con modalità diverse, in base al luogo di residenza dei familiari del richiedente:

Familiari residenti in Italia

In sostanza, la legge prevede che la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, nei confronti del nucleo familiare dei lavoratori stranieri, avvenga con le medesime modalità relative ai lavoratori di cittadinanza italiana, quando i suddetti familiari risiedono in Italia.

In proposito, si ricorda che, relativamente ai familiari di un lavoratore che non sia cittadino di un Paese dell'Unione Europea, né di un Paese che abbia stipulato una convenzione internazionale con l'Italia o che attui con il nostro Paese condizioni di reciprocità, qualora la procedura per ottenere l'iscrizione anagrafica (residenza) non sia stata ancora completata, è possibile provare l'effettiva presenza dei familiari in Italia presentando adeguata documentazione (ad esempio, buste paga, certificati di frequenza di scuole o asili, etc.).

Familiari di cittadini stranieri residenti all'estero

Se i familiari del cittadino straniero risiedono all'estero, si deve verificare di che Paese si tratta, infatti, i familiari sono considerati componenti del nucleo ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in Italia soltanto se il lavoratore/pensionato è cittadino di:

- un Paese dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria);
- un Paese che ha stipulato una Convenzione di sicurezza sociale con l'Italia dove sono previsti i trattamenti di famiglia. Le diverse convenzioni possono prevedere delle limitazioni, relativamente al numero dei familiari oppure alla concessione del trattamento al solo lavoratore in attività o al solo pensionato: Tunisia (prestazioni familiari per un massimo di 4 figli, lavoratori e pensionati); Capoverde (nessuna limitazione per le prestazioni familiari, lavoratori e pensionati); Argentina (solo pensionati), Australia (solo pensionati), Principato di Monaco (solo lavoratori), San

Marino (solo lavoratori), Uruguay (solo pensionati), Croazia (solo lavoratori), Paesi ex Jugoslavia - Serbia, Montenegro, Macedonia e Bosnia-Erzegovina- (solo lavoratori), Stato Città del Vaticano (lavoratori e pensionati);

- un Paese in cui sussista la condizione di reciprocità con l'Italia. I Regolamenti Europei di sicurezza sociale sono applicati anche dai seguenti Paesi non-UE: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Turchia.

Dal 1° Gennaio 2007, l'assegno per il nucleo familiare spetta anche per i figli, anche non residenti in Italia, con un'età superiore ai 18 e inferiore ai 21 se sono studenti o apprendisti e se il nucleo familiare è composto da almeno quattro figli con età inferiore ai 26 anni.

Diversamente, se il Paese di residenza dei familiari non rientra in nessuno dei casi elencati, gli stessi non possono essere considerati componenti del nucleo familiare ai fini dell'assegno per il nucleo familiare.

Familiari dei rifugiati

I cittadini stranieri che hanno ottenuto lo 'status' di rifugiati (secondo quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951), infatti, sono equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza pubblica, assicurazione sociale e riguardo alla normativa sul lavoro.

In deroga alla disciplina generale, ai familiari non residenti in Italia di lavoratori ai quali sia stato riconosciuto lo status di "rifugiato", può essere concesso, in presenza dei prescritti requisiti, l'assegno per il nucleo familiare.

Ciò avviene anche nell'ipotesi in cui gli stessi appartengano ad uno Stato estero che, in materia di trattamenti di famiglia, non abbia stipulato convenzioni (o non applichi condizioni di reciprocità) con l'Italia.

Familiari dei cittadini italiani residenti all'estero

Ricordiamo in tale contesto che i familiari di cittadini italiani residenti all'estero,

siano essi di cittadinanza italiana oppure estera, sono sempre considerati componenti del nucleo familiare, anche se residenti in uno Stato estero. Per i cittadini italiani, infatti, non è influente il luogo di residenza dei familiari, ai fini della corresponsione dell'assegno in argomento e per autocertificare l'esistenza dei componenti del nucleo residenti all'estero, occorre presentare una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'Autorità consolare.

Incumulabilità dei trattamenti di famiglia

Per uno stesso nucleo familiare, non può essere corrisposto più di un assegno (L.153/88, art.2, c.8 bis) anche nei casi in cui, per lo stesso nucleo, spettino due prestazioni di famiglia, ciascuna erogabile da uno Stato.

In tali situazioni, quindi, ciascuna Convenzione bilaterale detta i criteri secondo i quali la prestazione di famiglia dovrà essere erogata da uno dei due Paesi piuttosto che dall'altro: prevalenza dell'attività lavorativa, o della residenza dei familiari o di quella del pensionato.

Invece, quando soltanto parte dei componenti il nucleo risiede all'estero ed ha diritto a trattamento di famiglia nel paese estero, il nucleo familiare, ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, sarà ovviamente composto soltanto dai familiari rimanenti.

Indennità di disoccupazione

Tale prestazione è garantita a tutti i lavoratori subordinati, compresi quelli stranieri, ad esclusione di quelli con un permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Il lavoratore straniero, se vuole godere di tale indennità deve presentarsi non oltre il 40° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego per dichiarare il proprio stato di disoccupazione e dichiarare la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Da quel momento il lavoratore viene inserito nell'elenco anagrafico per il periodo residuo di validità del permesso di soggiorno e, comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

Per la conservazione del diritto alla disoccupazione nei casi di allontanamento del

lavoratore straniero dal luogo di residenza per brevi periodi, l'Inps fornisce i seguenti criteri:

- il soggiorno deve essere per brevi periodi all'estero e in particolare per periodi necessitati da gravi motivi di salute personale o di un familiare (lutto, matrimonio) che devono essere comprovati attraverso specifica documentazione (certificati medici, certificato di morte, certificato di matrimonio, etc.);
- il soggiorno deve essere per turismo per un breve periodo al di fuori dell'Italia che non comporti l'inosservanza delle prescrizioni alla disponibilità all'impiego.

Il decadimento della concessione della prestazione per disoccupazione o mobilità può avvenire per:

- situazioni di espatrio per periodi di lunga durata (rientro nel paese di origine, accettazione di un lavoro all'estero, etc.);
- circostanze previste dalla legge, che determinano la perdita dello stato di disoccupazione o la cancellazione dalle liste di mobilità.

L'Inps, dunque, differenzia il concetto di espatrio da quello di soggiorno breve all'estero in quanto definisce l'espatrio per "una non breve durata di permanenza all'estero, mentre il soggiorno all'estero ha una durata limitata, non preventivamente quantificabile, ma eventualmente giustificabile con documentazione probatoria".

Pertanto, alla luce di tali definizioni e di chiarimenti specifici forniti dall'istituto previdenziale in merito alle varie prestazioni di disoccupazione, si possono sintetizzare le giornate indennizzabili come segue:

- le giornate per soggiorni all'estero per brevi periodi, in particolare per periodi necessitati da gravi e comprovati motivi di salute personale o di un familiare o da altri motivi familiari come ad esempio lutto o matrimonio. Tali giornate sono indennizzabili se opportunamente comprovate con certificati attestanti i motivi di permanenza all'estero, debitamente tradotti e legalizzati dal Consolato italiano all'estero.

Non sono indennizzabili:

- le giornate per gli espatri in via definitiva quando, cioè, il lavoratore rientra nel paese di origine o accetta un nuovo lavoro all'estero.

Infine hanno diritto ad inserirsi nelle liste di collocamento obbligatorio anche gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro che siano stati dichiarati invalidi civili.

I lavoratori stranieri stagionali

Ingresso e soggiorno

I cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia attività lavorativa stagionale devono ottenere il nulla osta al lavoro stagionale dallo Sportello unico per l'immigrazione (SUI) competente ai fini del rilascio del visto di ingresso.

In Italia il lavoratore deve comunicare alla Questura il proprio ingresso entro 8 giorni, sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro presso il SUI e fare richiesta del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Il lavoratore stagionale ha diritto a chiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per motivi di lavoro subordinato non stagionale, solo dal suo secondo ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale. Tale richiesta di conversione rientra nelle quote previste annualmente dal Decreto Flussi per lavoro subordinato e va inoltrata telematicamente al SUI entro i termini di tempo indicati dal medesimo Decreto. Al momento della richiesta il permesso di soggiorno stagionale del lavoratore non deve essere scaduto.

Nel caso di sussistenza della quota il lavoratore straniero è convocato presso il SUI per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Pertanto in tal caso lo straniero non deve rientrare in patria per richiedere alla Rappresentanza diplomatico consolare italiana il rilascio di un nuovo visto di ingresso.

In mancanza di sussistenza di quote, il SUI ne dà comunicazione al cittadino straniero che allo scadere del permesso per motivi di lavoro stagionale deve ritornare al proprio paese di provenienza.

Tutele previdenziali

Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

I lavoratori stagionali non beneficiano dell'assegno per il nucleo familiare e dell'indennità di disoccupazione; pertanto il datore di lavoro in sostituzione dei contributi per tali prestazioni, è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi.

Inoltre i lavoratori stranieri stagionali hanno diritto al trasferimento dei contributi presso l'istituto assicuratore dello stato di provenienza che sia convenzionato con l'Italia in materia di sicurezza sociale, fatta salva la possibilità di ricostruire la posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Per individuare quali lavoratori stranieri non comunitari siano stagionali occorre riscontrare i seguenti elementi:

- permesso di soggiorno non superiore a nove mesi;
- eventuale conservazione della residenza nel paese di origine;
- visto d'ingresso apposto sul passaporto con la dicitura "Visto per lavoro stagionale".

Lavoratori che rimpatriano

Il Testo Unico sull'immigrazione prevede che, salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali, il lavoratore straniero che decide di tornare in patria prima di raggiungere i requisiti per la pensione italiana, conserva i diritti previdenziali maturati, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'art. 1, comma 20 della legge 335/1995.

A seguito della Riforma Monti (L. 214/2011) l'Inps ha chiarito che anche per la pensione di vecchiaia dei lavoratori stranieri con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato che ritornano nel loro paese, mentre aumenta il requisito dell'età di un anno, mentre fino al 31.12.2011 il requisito anagrafico era di 65 anni di età per uomini e donne.

Se il rimpatrio riguarda lavoratori i cui Paesi di origine sono soggetti a Convenzioni internazionali di sicurezza sociale con l'Italia, vale il principio della totalizzazione dei contributi.

Pertanto, dal 01.01.2012, i lavoratori stranieri rimpatriati, se rientrano nel sistema contributivo (primo rapporto di lavoro in Italia dopo il 01/01/1996) hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 66° anno di età con applicazione degli

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020	66 anni e 3 mesi

incrementi per speranza di vita.

La deroga al requisito contributivo minimo previsto non si applica ai lavoratori stranieri che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto (primo rapporto di lavoro in Italia prima del 01/01/1996). In tal caso la pensione di vecchiaia potrà essere concessa con almeno 20 anni di contribuzione e 66 anni di età sia per gli uomini sia per le donne. Solo in caso di decesso dopo il 66° anno di età, ai superstiti dei lavoratori rimpatriati spetta la pensione secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.

Fondo INPS per il rimpatrio

Il Fondo INPS per il rimpatrio dei lavoratori non comunitari era stato istituito nel 1986; tale fondo veniva alimentato con un contributo a carico del lavoratore non comunitario pari allo 0.5 % che dal 1° gennaio 2000 è stato soppresso e con esso il relativo contributo.

Tuttavia i cittadini non comunitari che si trovano in stato di indigenza e che sono in possesso di un titolo di soggiorno, possono attingere a una parte di tale Fondo per il rimborso delle spese di rimpatrio anche qualora fosse per il rimpatrio della salma di un lavoratore straniero deceduto in Italia.

Pertanto, il lavoratore straniero che si trova in stato di indigenza, o i suoi familiari qualora sia deceduto, ha diritto all'accesso a tale Fondo per sostenere le spese di ritorno, o di rimpatrio della salma, nel Paese di origine o di provenienza.

L'organizzazione che provvede, per conto dell'INPS, a liquidare il trattamento al richiedente, o ai suoi familiari, è l'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) che riceve dall'INPS la documentazione inviata telematicamente con l'apposito modulo.

Lo stato di indigenza è misurato sulla base del reddito conseguito nell'anno in cui è avvenuto il rimpatrio, che deve essere inferiore a quello necessario per ottenere l'assegno sociale. La documentazione indispensabile per la liquidazione del trattamento è la seguente:

- dati del rapporto di lavoro;
- copia del passaporto in corso di validità insieme ai titoli di viaggio per il rimpatrio (da presentare all'OIM).

Convenzioni internazionali di sicurezza sociale

Oltre ad applicare i Regolamenti europei di sicurezza sociale, l'Italia ha stipulato con vari Stati (v. lista in basso) Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale al fine di tutelare adeguatamente i diritti socio-previdenziali dei lavoratori migranti e dei loro familiari, specialmente con i paesi di emigrazione italiana.

Tali Convenzioni si basano su tre principi:

- parità di trattamento, ovvero ogni Stato riserva ai cittadini dell'altro Stato contraente lo stesso trattamento, in termini di obblighi e diritti, riservato ai propri cittadini;
- applicazione della legge vigente nel luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa (a questo principio sono previste alcune eccezioni per evitare la doppia contribuzione come, ad esempio, i distacchi);
- totalizzazione, ovvero sono previste regole di cumulo dei periodi contributivi maturati in paesi comunitari e in paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, al fine di conseguire un'unica pensione.

In via generale sono tutelati i lavoratori subordinati e autonomi, i pensionati, i familiari e i superstiti di tali destinatari indipendentemente dalla loro nazionalità.

Le convenzioni si applicano in particolare alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, prestazioni in caso di morte, di disoccupazione, di infortuni sul lavoro, e prestazioni in caso di malattia e maternità. In alcune convenzioni sono previste anche le prestazioni per i familiari. Non sono invece disciplinate le materie relative all'assistenza sociale o sanitaria, demandate alla normativa nazionale.

Paesi convenzionati con l'Italia

Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada-Québec, Corea del Sud, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Isola di Man, Macedonia-FYROM, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di San Marino, Stati Uniti d'America, Tunisia, Uruguay, Venezuela, Serbia, Montenegro.

Gli Accordi di associazione tra Ue ed alcuni Paesi Terzi

L'Unione Europea ha sottoscritto degli accordi di associazione con alcuni Paesi contenenti principi di coordinamento e sicurezza sociale con le legislazione previdenziali degli stessi.

Tali Paesi sono Algeria, Marocco, Tunisia, Croazia, Macedonia-FYROM e Israele. Per entrare in vigore, tali accordi necessitano dell'adozione da parte dei cosiddetti Consigli di Associazione Ue-Paesi Terzi di decisioni che implementino principi relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Tunisia e Croazia sono comunque già legate all'Italia da accordi bilaterali di sicurezza sociale.

Turchia e la Convenzione Europea di Sicurezza sociale

Nell'ambito del Consiglio d'Europa è stata firmata nel 1972 a Parigi la Convenzione europea di sicurezza sociale entrata in vigore nel 1990.

La Convenzione, conforme ai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, è stata ratificata anche dalla Turchia, che non facendo parte della UE, era esclusa dai Regolamenti europei di sicurezza sociale, di fatto estendendo a questo Paese le garanzie in materia di coordinamento delle legislazione di sicurezza sociale vigenti nei Paesi dell'Unione Europea.

Regolamenti europei: i cittadini dei paesi terzi

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento n. 1231/2010 i Paesi dell'Unione Europea (ad eccezione di Danimarca e Regno Unito), con decorrenza dal 1 gennaio 2011, applicano i nuovi Regolamenti europei di sicurezza sociale anche i cittadini dei Paesi terzi.

Il vecchio Regolamento n. 859/2003, che aveva esteso i vecchi regolamenti di sicurezza sociale n. 1408/71 e 574/72 ai cittadini dei Paesi terzi, resta in vigore relativamente ai cittadini dei Paesi terzi soltanto nei rapporti con il Regno Unito.

La Danimarca non applica nei rapporti ai cittadini di Paesi terzi né i vecchi, né i nuovi regolamenti di sicurezza sociale.

È importante sottolineare che l'applicazione dei nuovi regolamenti di sicurezza sociale non conferisce tuttavia a queste persone il diritto all'ingresso, al soggiorno o alla residenza, né l'accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro.

Inoltre, le disposizioni dei regolamenti di sicurezza sociale sono applicabili solo a condizione che l'interessato sia già in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro. La legalità del soggiorno è quindi presupposto dell'applicazione di tali disposizioni.

Va inoltre precisato che le disposizioni dei Regolamenti non si applicano a situazioni in cui tali persone si trovino tutti all'interno di un solo Stato membro, cioè quando la situazione di un cittadino di un Paese terzo presenta unicamente legami con un Paese terzo e un solo Stato membro.

Prestazioni non contributive di assistenza sociale

Le prestazioni previdenziali costituiscono, a determinate condizioni di reddito, diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali ed il Testo Unico sull'immigrazione le prevede anche per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Dal 1 gennaio 2001, gli stranieri ed i figli minori iscritti nel documento del genitore possono beneficiare di tali prestazioni (assegno sociale, invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegni di maternità), se sono titolari del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

Stranieri con status di rifugiato e protezione sussidiaria

I cittadini stranieri in possesso del permesso triennale per protezione sussidiaria (rilasciato in virtù dell'impossibilità di ottenere la qualifica di rifugiato), al pari di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato, possono godere dello stesso trattamento riservato ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale e sanitaria; pertanto si riconosce loro il diritto all'assegno sociale ed alle provvidenze di invalidità civile pur non essendo titolari del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, come previsto per tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che chiedono tali prestazioni.

Infatti i rifugiati sono tutelati dalla Convenzione di Ginevra del 1951, in particolare all'art. 23 e 24 (assistenza sociale e previdenza). Inoltre la possibilità di godere di tali benefici è estesa ai familiari (comprensivo del coniuge e dei figli minori a carico), anche nel caso in cui tali familiari componevano il nucleo familiare prima dell'arrivo dello straniero in Italia.

Assegno sociale

L'assegno sociale viene riconosciuto agli ultrasessantacinquenni residenti e con effettiva dimora in Italia il cui reddito è basso e comunque inferiore ad un minimo stabilito annualmente; inoltre i beneficiari dal 01.01.2009 devono dimostrare il soggiorno legale, in via continuativa in Italia, per almeno 10 anni.

Pertanto i cittadini stranieri che desiderano usufruire di tale diritto devono essere titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno:

- carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Ue;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- status di apolidia, status di rifugiato, status di protezione sussidiaria.

Per i cittadini comunitari e familiari a carico soggiornanti in Italia per un periodo superiore a tre mesi, ai fini dell'erogazione del beneficio, devono aver richiesto l'iscrizione anagrafica o essere già iscritti al Comune di residenza. Anche i cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia possono chiedere l'assegno sociale. È prevista la sospensione dell'assegno sociale se, chi ne usufruisce, si allontana dal territorio italiano per un arco di tempo superiore ad un mese, a meno che non si possa provare che l'assenza è dovuta a documentati gravi motivi di salute. La revoca della prestazione è prevista se decorre un anno dalla sospensione ed è accertato il permanere di tale situazione.

Il requisito della permanenza continuativa e legale in Italia per almeno dieci anni deve essere verificato in qualsiasi arco di tempo della vita degli aventi diritto. Occorre tenere presente che al momento della domanda tutti i soggetti richiedenti (italiani o stranieri) la prestazione devono risultare residenti con stabilità e continuità sul territorio italiano ed ai fini della dimostrazione di sussistenza del nuovo requisito.

Per l'Inps, il requisito della residenza effettiva, stabile e continuativa è altrettanto determinante al pari del requisito economico, del requisito della cittadinanza o dell'idoneo titolo di soggiorno per i cittadini non comunitari.

I cittadini stranieri, per dimostrare tale requisito dovranno produrre il titolo di soggiorno rilasciato dalla competente autorità italiana in base alla tipologia di sog-

giorno e la documentazione attestante i periodi pregressi (ad es. copia dei permessi ottenuti in precedenza).

Infatti la verifica del requisito di soggiorno legale e continuativo di almeno dieci anni per i cittadini stranieri viene calcolato tenendo conto della continuità delle date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio (rispetto alla scadenza di quelli eventualmente precedentemente posseduti) facendo riferimento a qualunque periodo trascorso in maniera legale e continuativa in Italia. Per gli stranieri rifugiati e con status di protezione sussidiaria riconosciuto, compresi coniugi e familiari ricongiunti, si terrà conto della data di rilascio della documentazione che riconosce tali status.

Le sedi Inps sono autorizzate a fare proprie richieste alle stesse Autorità competenti sulla documentazione presentata dagli interessati al fine di rivolgere la massima attenzione nell'applicazione della normativa e nella verifica di tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento del beneficio.

Stranieri aventi diritto	Titolo di soggiorno da presentare
Rifugiati Status di protezione sussidiaria Loro coniugi e familiari ricongiunti	Documentazione relativa al riconoscimento del relativo status
Stranieri non comunitari Apolidi Familiari non Ue di cittadini	Carta di soggiorno rilasciata prima del D.Lgs. n. 3/2007 valida fino alla scadenza o comunitari o italiani Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Cittadini comunitari	Iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza o Carta di soggiorno Ce valida rilasciata prima del D.Lgs. n. 30/2007

Invalidità Civile

Gli stranieri regolarmente soggiornanti e residenti in Italia, riconosciuti invalidi totali o parziali, non vedenti e sordomuti senza reddito o con redditi inferiori a quelli previsti dalla legge, possono godere della pensione di invalidità civile se sono in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Tuttavia tre sentenze della Corte Costituzionale hanno espresso parere di illegittimità in merito al possesso del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti per la concessione di tali prestazioni.

Sentenza della Corte Costituzionale	Prestazione
Sentenza n. 306/2008	Indennità di accompagnamento
Sentenza n. 11/2009	Pensione di inabilità
Sentenza n. 187/2010	Assegno mensile di invalidità

Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 306/2008 ha affrontato il tema del diritto all'indennità di accompagnamento per i cittadini stranieri che, pur regolarmente residenti con permesso di soggiorno, non possono ottenere la carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo) per assenza del reddito minimo che costituisce requisito per il rilascio.

Inoltre la Corte Costituzionale, con sentenza n. 11/2009, è intervenuta nuovamente sull'argomento a favore di un cittadino albanese riconosciuto inabile permanente e che aveva chiesto la concessione della pensione di inabilità con l'indennità di accompagnamento. Pur sussistendo i requisiti sanitari richiesti, l'istanza era stata rigettata perché il cittadino straniero non aveva la carta di soggiorno.

Queste prime due sentenze stabiliscono che è incostituzionale vincolare l'accesso a prestazioni assistenziali, al possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, quando questo non è stato rilasciato esclusivamente per mancanza del reddito minimo previsto. Infatti la Corte ritiene irragionevole richiedere un requisito reddituale da persone con gravi invalidità e quindi inabili al lavoro.

Anche con la sentenza n. 187/2010, la Corte Costituzionale è tornata ancora una volta a richiamare l'illegittimità della norma confermando che "è possibile subordinare non irragionevolmente l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi soluzioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione al soggiorno dello straniero nel territorio dello stato dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; però, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini".

Pertanto il presupposto giuridico su cui si fondano i tre interventi della Corte costituzionale riguarda la irragionevolezza e quindi illegittimità di una norma dello Stato che discrimini il cittadino rispetto allo straniero "che sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato", laddove la prestazione assistenziale sia necessaria alla sopravvivenza dello straniero medesimo.

I cittadini comunitari ed i loro familiari possono godere delle prestazioni di invalidità civile se sono residenti regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi.

Assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni o dall'Inps

È un assegno mensile per le famiglie con almeno tre figli minori (figli propri o del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo) concesso dai Comuni ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari e dal 2010 ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria residenti in Italia; è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Le donne comunitarie residenti in Italia possono ottenere un assegno di maternità per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o affidato. Tali assegni sono disciplinati dal testo unico sulla maternità; per le donne che sono lavoratrici atipiche e discontinue, l'assegno è di competenza dell'Inps; se invece si tratta di donne sprovviste di posizioni contributive, l'assegno di maternità è concesso dai Comuni.

Tali prestazioni possono essere erogate ai familiari di cittadini dell'Unione a condizione che attestino l'iscrizione anagrafica; invece se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro deve comunque essere titolare di Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Ue e residente in Italia al momento dell'evento tutelato. Inoltre anche il diritto di soggiorno permanente assicura l'accesso ai predetti assegni.

Tali assegni sono disciplinati dal Testo unico sulla maternità; per le donne interessate che sono lavoratrici atipiche e discontinue, l'assegno è di competenza dell'Inps; se invece si tratta di donne sprovviste di posizioni contributive, l'assegno di maternità è concesso dai Comuni.

Pertanto è opportuno ricordare che l'assegno per il secondo figlio concesso dal Comune ed erogato dall'Inps e l'assegno per il nucleo familiare erogato dai Comuni alle famiglie con almeno tre figli sono prestazioni rivolte solamente ai cittadini italiani, comunitari e che godono dello status di rifugiati.

Per avere diritto all'assegno occorre che il reddito annuo del nucleo familiare non superi un determinato limite stabilito ogni anno dalla legge.

Dal 2000 le donne straniere residenti in Italia in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che hanno presentato richiesta di tale

titolo di soggiorno possono ottenere un assegno di maternità (del Comune) per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o affidato.

Per coloro che sono in possesso della ricevuta attestante la richiesta dell' idoneo titolo di soggiorno, l'assegno verrà erogato quando la cittadina interessata è in possesso di tale permesso per lungo soggiornanti.

Congedi parentali

Nei primi otto anni di età del bambino i genitori, lavoratori dipendenti, hanno diritto di assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente usufruendo del congedo parentale. E per i lavoratori stranieri tale prestazione va in favore anche dei figli che sono residenti all'estero.

Assistenza sanitaria

Le prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Nazionale per gli iscritti e non iscritti secondo quanto previsto dal Testo Unico sull'Immigrazione. È inoltre possibile l'ingresso in Italia per cure mediche dall'estero.

Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale

Tutti i lavoratori autonomi, dipendenti, stagionali, disoccupati e i familiari a carico, con parità di diritti e di obblighi rispetto agli italiani (i rifugiati, i richiedenti asilo e soggiornanti per motivi umanitari ovvero protezione sussidiaria, di adozione o affidamento e per attesa cittadinanza) sono tenuti ad iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. L'iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso stesso. In tal caso è necessario documentare la richiesta di rinnovo o esibire il permesso rinnovato. L'iscrizione decade solo nel caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Anche nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato lo straniero lavoratore ha diritto ad iscriversi obbligatoriamente al SSN, invece gli stranieri che hanno fatto ingresso in Italia, in seguito alla richiesta di ricongiungimento familiare e che sono in attesa del rilascio del primo permesso per motivi di famiglia, sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, previa presentazione agli uffici competenti del visto di ingresso, della ricevuta di richiesta permesso rilasciata dalle Poste e copia del nulla osta dal SUI valido ai fini del ricongiungimento familiare.

I cittadini stranieri che si trovano in Italia con un permesso di soggiorno per volontariato, devono essere titolari di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria per l'intero periodo di durata del soggiorno, sottoscritta dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato. Altrimenti è possibile effettuare l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.

Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale

Il cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno superiore a tre mesi e senza l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale (es.: permesso per motivi di studio), può iscriversi a titolo volontario pagando un contributo volontario forfettario.

Tale contributo deve garantire la copertura anche per i familiari a carico al fine di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità. In alternativa può essere stipulata una polizza assicurativa privata.

Nel caso di studenti e persone alla pari non è prevista la copertura dei familiari, ma il contributo è di identità ridotto.

Non iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

Per le prestazioni erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte le tariffe determinate dalle regioni e province autonome, salvo quanto previsto dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia.

Stranieri non in regola

Al cittadino straniero sprovvisto di permesso di soggiorno vengono garantite gratuitamente le cure ambulatoriali ed ospedaliere o comunque essenziali ancorché continuative per malattie e infortuni come anche l'inserimento nei programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

La prescrizione e registrazione delle prestazioni nei loro confronti avviene realizzando un codice regionale formato dalla sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente).

L'accesso alle strutture sanitarie da parte degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno "non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano";

questo accade, ad esempio, se la prestazione sanitaria si è resa necessaria in seguito a reati penali (es. ferita da arma).

Alle donne straniere irregolari è garantita la tutela sociale della gravidanza e di maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane, ed è esclusa l'espulsione durante la gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, nonché del marito convivente: a tal fine viene rilasciato un apposito permesso di soggiorno per cure mediche.

Ai minori irregolari sono garantite, oltre alle cure mediche, gli interventi di proficua internazionale e la cura delle malattie infettive.

Ingresso in Italia per cure mediche

Quando un cittadino straniero non comunitario sceglie di sottoporsi a delle cure in una struttura sanitaria italiana, una volta che la struttura sanitaria abbia accettato la richiesta, il cittadino straniero deve dimostrare di essere in grado di provvedere al pagamento delle spese sanitarie.

L'ingresso è valido anche per un accompagnatore e ha durata pari alla durata del trattamento terapeutico con possibilità di rinnovo per tutta la durata della terapia. Tali condizioni però non sono richieste in caso di programmi umanitari.

Gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per cure mediche possono chiedere la conversione del permesso di soggiorno in motivi di famiglia a condizione che ci siano i requisiti di parentela, di reddito ed alloggio previsti dalla normativa per il ricongiungimento familiare.

Tessera TEAM: Tessera europea assicurazione malattia

A tutte le persone iscritte al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che sono residenti in Italia e con cittadinanza italiana, comunitaria o straniera viene rilasciata dalla ASL di appartenenza la tessera TEAM, Tessera europea assicurazione malattia.

La Tessera TEAM permette ad ogni cittadino che la possiede e si trova temporaneamente in un altro Stato membro l'accesso ai servizi sanitari del Paese ospite alle stesse condizioni dei residenti e corrisponde al retro della Tessera sanitaria nazionale.

Pertanto è possibile usufruire della cure medicalmente necessarie, non solo urgenti, in relazione al proprio stato di salute, nel corso della permanenza nel territorio di un altro Stato membro. L'assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto eccetto il pagamento del ticket che è a diretto carico dell'assistito e quindi non rimborsabile.

Infatti ogni cittadino può rivolgersi direttamente ai servizi sanitari del Paese che lo ospita esibendo la Tessera Sanitaria e non è più richiesta la compilazione di alcun formulario. Qualora venga richiesto il pagamento delle prestazioni (come ad esempio in Francia ed in Svizzera), il rimborso può essere richiesto direttamente sul posto dell'istituzione competente o alla ASL al rientro in Italia dell'interessato, previa presentazione delle ricevute e della documentazione sanitaria. Per le cure di alta specializzazione all'estero è necessaria l'autorizzazione della struttura sanitaria pertanto non basta esibire la sola tessera TEAM.

Pertanto i cittadini stranieri possono utilizzare la tessera TEAM per i soggiorni temporanei in un Paese dell'Unione e nei Paesi aventi accordi bilaterali con l'Italia. Tuttavia i cittadini stranieri ed i cittadini comunitari, se sono a carico di Istituzioni estere, non hanno diritto a possedere tale Tessera. I cittadini stranieri non possono utilizzare la tessera TEAM in Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein in quanto non previsto dai Regolamenti Comunitari (Reg. EC 859/2003).

SERVIZI INAS

Pensioni

INAS valuta quando conviene andare in pensione, aiuta a calcolarne l'importo, segue nella compilazione e presentazione dei moduli pensionistici, offre consulenza sulle pensioni integrative.

Assistenza socio-sanitaria

INAS assiste nella compilazione e presentazione della domanda di invalidità civile, di indennità per malattia, di cure termali.

Infortuni e malattie professionali

INAS aiuta nella denuncia di infortuni e malattie professionali, danno biologico, mobbing e fornisce l'assistenza medico-legale necessaria per la tutela dei diritti.

Contribuzione

INAS verifica la posizione assicurativa, aiuta ad effettuare una eventuale ricongiunzione o il riscatto della laurea, l'accredito dei contributi per malattia e maternità, nonché il recupero dei contributi per lavoro nero.

Disoccupazione e trattamenti di famiglia

INAS aiuta ad ottenere l'indennità di mobilità e disoccupazione, nonché a compilare e presentare la domanda di trattamenti per la famiglia.

Lavoratori emigrati ed immigrati

INAS tutela i lavoratori immigrati ed i nostri connazionali all'estero sul piano previdenziale e socio-assistenziale.

Per conoscere
la sede INAS più vicina a te
chiama il numero verde



www.inas.it